

SEZIONE	ESITO	NUMERO	ANNO	MATERIA	PUBBLICAZIONE
EMILIA ROMAGNA	SENTENZA	249	2017	RESPONSABILITA'	27/12/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA

dott. Donato Maria Fino Presidente
dott. Marco Pieroni Consigliere relatore
dott. Massimo Chirieleison Consigliere

Uditi nella pubblica udienza dell'8 novembre 2017, con l'assistenza del Segretario signora Laura Cannas, il relatore Consigliere Marco Pieroni, il Pubblico ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alfio Vecchio, l'Avv. Paolo Carbone per il convenuto Sportelli Giuseppe; rimasto contumace, alla riassunzione presente giudizio, il convenuto Amatiello Malavasi Stefano;

visto l'atto di citazione depositato in data 23 luglio 2007;

vista l'ordinanza a verbale dell'udienza del 30.1.2008 di questa Sezione giurisdizionale, con la quale è stata disposta la sospensione del giudizio sino all'esito del procedimento penale pendente per i reati di corruzione (artt. 319 e 320 c.p.) a carico dei convenuti;

vista la sentenza della Corte d'appello di Bologna, II Sezione penale n. 11725 dell'11.7.2013, depositata il 12.9.2013;

vista l'istanza di fissazione dell'udienza in prosecuzione ex art. 109 del CGC depositata il 24 febbraio 2017 a seguito di comunicazione, in data 6 febbraio 2017, via Pec da parte della Corte d'appello di Bologna;

visti gli altri atti e documenti di causa;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 40910/R R.G. promosso su richiesta della Procura regionale nei confronti dei signori Sportelli Giuseppe, nato a Bari il 31.8.1930, con domicilio dichiarato a Bologna, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Carbone, ed il signor Amatiello Malavasi Stefano, nato a Roma il 9 giugno 1981, non costituito;

MOTIVAZIONE

1. Con atto depositato il 26 settembre 2007, la Procura regionale conveniva i citati signori Sportelli Giuseppe ed Amatiello Malavasi Stefano, il primo, in qualità di sovrintendente della polizia di Stato, il secondo, in qualità di agente ausiliario della Polizia di Stato per sentirli condannare, in solido, a titolo di responsabilità amministrativa per danno all'immagine della Polizia di Stato alla somma di euro 30.000, oltre a rivalutazione secondo gli indici ISTAT, interessi legali e spese di giudizio, correlato alla condotta criminosa dei medesimi convenuti e qualificata nei reati di corruzione propria continuata in concorso (artt. 81, cpv, 110, 319 e 320 c.p.).

2. Si costituivano in giudizio i convenuti con richiesta di reiezione della domanda attorea.

3. Con l'ordinanza a verbale dell'udienza del 30.1.2008 di questa Sezione giurisdizionale, veniva disposta la sospensione del giudizio sino all'esito del procedimento penale pendente per i reati di corruzione (artt. 319 e 320 c.p.) a carico dei convenuti.

4. A seguito dell'emissione della sentenza della Corte d'appello di Bologna, II Sezione penale n. 11725 dell'11.7.2013, depositata il 12.9.2013, la Procura ha presentato istanza di fissazione dell'udienza in prosecuzione ex art. 109 del CGC depositata il 24 febbraio 2017.

5. Occorre preliminarmente dichiarare la contumacia del convenuto Amatiello Malavasi Stefano ai sensi dell'art. 93 del CGC.

6. Nel merito, la domanda attorea per ritenuto danno all'immagine della Polizia di Stato asseritamente posta in essere dal convenuto Sportelli Giuseppe non è fondata, in quanto assolto in sede penale con la formula "il fatto non sussiste".

7. Fondata è invece la domanda attorea contestata nei confronti del convenuto Amatiello Malavasi Stefano.

7.1. Come evidenziato dalla giurisprudenza di questa Sezione giurisdizionale, la normativa da cui possono trarsi indicazioni per disciplinare l'azione erariale per il danno all'immagine è costituita dall'art. 1, comma 1-*sexies*, legge 14 gennaio 1994, n. 20, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che, pur fornendo all'interprete un criterio di quantificazione della tipologia di danno in parola, "*afferma due importanti e basilari condizioni imperative per la perseguibilità e la condanna dei dipendenti pubblici per il danno all'immagine, che si pongono come vere e proprie condizioni per l'azione contabile. La norma, infatti, fa espresso riferimento al danno all'immagine come "[...] derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato". Quindi le condizioni, cumulative e non alternative, sono le seguenti: 1) si deve trattare di un reato contro la pubblica amministrazione; 2) tale reato deve essere accertato con sentenza del giudice ordinario penale passata in giudicato.*" (cit. sent. Corte conti, Sez. giur. Emilia Romagna n. 105/2017/R, 98/2017, 73/2017/R).

7.2. Nel caso in esame, il convenuto Amatiello Malavasi Stefano risulta essere stato condannato per il reato di corruzione (art. 319 c.p.), con sentenza n. 193/08 del Tribunale di Bologna depositata il 18.2.2008, poiché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso quale addetto al servizio di registrazione presso il *call center* della Questura di Bologna degli appuntamenti relativi alle pratiche per il permesso di soggiorno riceveva somme di denaro al fine di compiere attività contrarie ai doveri d'ufficio; in appello tale condanna non è però stata confermata, stante la dichiarazione di non doversi procedere in considerazione dell'estinzione del reato per prescrizione.

7.3. Sebbene, nella specie, la condanna del convenuto Amatiello per il reato di corruzione, come accertato dal Tribunale di Bologna, non possa dirsi giuridicamente passata in giudicato, non può non rilevarsi, sul piano della realtà fenomenica, che la condotta contestata permanga come ineliminabile in quanto oggettivamente posta in essere dal convenuto medesimo, quale fatto, nella specie, qualificato in prime cure come criminoso (art. 319 c.p.), valendo il principio *quod factum est infectum fieri nequit*; senza considerare che il convenuto medesimo aveva, a sua definitiva tutela anche di ordine civilistico nonché, come si vedrà, agli effetti della responsabilità contabile connessa alla condotta ascritta, la facoltà di rinuncia alla prescrizione ai sensi dell'art. 157, settimo comma, c.p.

7.4. Quanto alla portata sostanziale del decorso del termine prescrizione quale "causa di estinzione del reato" dichiarata sussistente dal Giudice d'Appello, occorre prendere atto della precarietà sistematica della sua

ratio: a) difficoltà del processo per la precarietà dell'acquisizione o utilizzazione delle prove a distanza di tempo dall'accadimento del fatto; b) pretesa – *medio tempore* – risocializzazione del reo; c) pretesa diminuzione o scomparsa della pericolosità del reo; d) affievolimento del bisogno della irrogazione sanzione penale per l'attenuazione del ricorso sociale del fatto e dell'allarme relativo.

Ciò nonostante, certamente, la pronuncia di non luogo a procedere per prescrizione del reato non oblitera il disvalore del titolo di illecito in cui il concreto episodio criminoso di cui qui si discute (art. 319 c.p.) è da sussumere, configurandosi, la prescrizione, quale fatto occasionale e comunque esterno alla fattispecie criminosa.

Tant'è che il reato estinto, nel vigente ordinamento penale, continua comunque ad avere una sua rilevanza penale: di esso si tiene infatti conto ai fini della dichiarazione dell'abitudine e professionalità nel reato (art. 106 c.p.); l'estinzione del reato presupposto non comporta l'estinzione del reato che lo presuppone (170 c.p.) né fa venir meno l'aggravante di pena dipendente dalla connessione (art. 170, ultimo comma, c.p.).

Tant'è che *“la sola sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima) pronunciata a seguito di dibattimento ha effetto di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre alle sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non va riconosciuta alcuna efficacia extrapenale, benché, per giungere a tale conclusione, il giudice abbia accertato e valutato il fatto”* (Cass. pen. n. 3789/2016).

Con la conseguenza che rimangono impregiudicati gli effetti risarcitori del fatto penale consumato e la cui valutazione può essere rimessa o allo stesso giudice penale della causa (Cass. n. 40109/2013) ovvero al giudice civile ma anche a quello contabile.

7.5. Per tali ragioni, non convincono le conclusioni cui è prevenuta diversa giurisprudenza (cfr. in specie, Corte conti, Sez. III d'Appello, n. 364/2013, punto 4 dei *Motivi della decisione*; ma, anche, Sez. Lazio n. 552/2014; Sez. II d'Appello, n. 199 del 2011, n. 212, 213 e 214 del 2012; Sez. d'Appello Regione Siciliana n. 87/2013), secondo la quale tra le diverse *ratio* enucleate dalla dottrina circa la prescrizione del reato quale causa estintiva del reato andrebbe valorizzata *“quella, unanimemente riconosciuta, connessa al venir meno dell'interesse dello Stato alla punizione del colpevole (cfr. Corte di Cassazione, sentenza 16 novembre 2011, n.*

2690), anche perché scemato o comunque affievolito il ricordo sociale del fatto criminoso, non può non assumere valenza anche ai fini del suo rilievo per la stessa perseguibilità del danno all'immagine, fermo restando l'antigiuridicità, sul piano amministrativo-contabile, del fatto contestato, perfetto nei suoi elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi. Parallelamente, quindi, si affievolisce, sul piano della responsabilità amministrativa per danno all'immagine, anche l'interesse alla condanna dell'agente”.

Ciò in quanto, il pur discusso “affievolimento” dell'effetto penale tipico connesso alla causa estintiva del reato per prescrizione lascia integre, nel vigente sistema delle tutele, quelle apprestate per la difesa degli interessi risarcitori del soggetto passivo del reato.

7.6. Neppure possono condividersi le ulteriori considerazioni svolte dalla citata giurisprudenza (Corte conti, Sez. III d'Appello, n. 364/2013) secondo le quali “*se è vero che, in caso di sentenza penale dichiarativa della prescrizione del reato, manca un proscioglimento nel merito, è anche vero che comunque in essa non esiste un'affermazione della responsabilità penale dell'agente, non potendo certo a questa assimilarsi l'accertamento negativo dell'evidenza, in base agli atti di causa, dell'insussistenza del fatto o della sua non commissione da parte dell'imputato (e quindi proprio del presupposto storico dell'accusa in sede penale, che comporta l'assoluzione più ampia), ovvero ancora della sua non inquadrabilità quale reato. Il dire che non sussiste con evidenza una causa di assoluzione o di non luogo a procedere non equivale a dire che sussistono, attraverso una valutazione prognostica degli esiti dibattimentali, sufficienti motivi per condannare (pur se ciò non accade per l'intervenuta prescrizione), dovendosi comunque oltrepassare la soglia del “ragionevole dubbio”, ora codificata (cfr. art. 533, comma primo, c.p.p., come sostituito dall'art. 5 legge 20 febbraio 2006, n. 46) ma già in precedenza patrimonio giurisprudenziale, per pervenire poi ad un accertamento positivo della responsabilità penale*”. Come si è visto, infatti, per un verso il convenuto Amatiello Malavasi Stefano è stato condannato per il reato di corruzione (art. 319 c.p.) con sentenza n. 193/08 del Tribunale di Bologna depositata il 18.2.2008 e, per altro verso, la prescrizione del reato non incide sulla tutela civilistica del privato soggetto passivo del fatto qualificato quale reato; allo stesso modo, nel caso di specie, non può pretermettersi la tutela dell'Amministrazione pubblica per danno dell'immagine della stessa, tutela che, com'è noto, è assegnata all'esclusiva giurisdizione della Corte dei conti (cfr. Corte cost. n. 355/2010, punto 6 del *Considerato in diritto*).

7.7. Sulla base del delineato vigente quadro normativo di riferimento, rimanendo la predetta dichiarazione di non doversi procedere per prescrizione esterna al fatto corruttivo accertato in prime cure e, nella specie, rimasto peraltro incontestato, deve ritenersi comunque sussistente la *condicio iuris* per l'esercizio dell'azione di responsabilità amministrativa nei confronti del convenuto Amatiello Malavasi Stefano per danno all'immagine della Polizia di Stato.

7.8. Nel merito, il comportamento corruttivo tenuto dal convenuto signor Amatiello (v., ancora, precedente punto 7.2.), condivisibilmente qualificato dal Tribunale di Bologna quale "corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio" (art. 319 c.p.), certamente arreca un *vulnus* al bene-interesse salvaguardato dal principio costituzionale dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97, secondo comma, Cost.), declinato come prestigio, credibilità e corretto funzionamento degli uffici pubblici (cfr. Corte cost. n. 355/2010; Corte conti, Sez riun. n. 8/2015).

8. In ordine alla quantificazione del danno all'immagine, il Collegio rileva che non può applicarsi la norma di cui all'art. 1-*sexies* della legge n. 20 del 1994, introdotto dall'art. 1, comma 62, legge n. 190 del 2012, secondo il quale "*Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente*", non risultando individuabile, per *tabulas*, la "*somma di denaro o [i]l valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente*".

Il Collegio, pertanto, ritiene che, in applicazione del criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c. e tenuto conto anche del consistente *clamor fori* generato dai fatti in contestazione (cfr., in senso analogo, Corte conti, Sez. giur. Emilia-Romagna, sent. 172/2017), l'entità del danno da risarcire sia pari a euro 15.000,00.

9. Condanna il convenuto sig. Amatiello Malavasi Stefano al risarcimento del danno nella misura di euro 15.000,00 (quindicimila/00) compresa la rivalutazione monetaria, a favore della Polizia di Stato. Interessi dal deposito della sentenza fino al soddisfo.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 657,40 (seicentocinquantesette/40).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, deduzione:

Rigetta, come da motivazione, la domanda attorea formulata nei confronti del convenuto signor Sportelli Giuseppe. Liquidata a favore della difesa di detto convenuto il compenso in euro 1.000,00, oltre il 15% di detta somma per rimborso delle spese forfettarie. Oneri come per legge.

Accoglie la domanda attorea, come da motivazione, per il convenuto, rimasto contumace nel giudizio, signor Amatiello Malavasi Stefano e lo condanna al risarcimento del danno all'immagine nella misura di euro 15.000,00 (quindicimila/00), comprensiva di rivalutazione monetaria, a favore della Polizia di Stato. Interessi dal deposito della sentenza fino al soddisfo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 657,40 (seicentocinquantasette/40).

Manda alla Segreteria della Sezione per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio dell'8 novembre 2017.

L'estensore

Il Presidente

f.to Cons. Marco Pieroni

f.to Donato Maria Fino

Depositata in Segreteria il 27 dicembre 2017

p. Il Direttore di Segreteria

f.to Susanna Barbato